ISSN 0378-7028

L 223

21 agosto 1985

28° anno

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Gazzetta ufficiale

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	Regolamento (CEE) n. 2362/85 della Commissione, del 20 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
	Regolamento (CEE) n. 2363/85 della Commissione, del 20 agosto 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
*	Regolamento (CEE) n. 2364/85 della Commissione, del 20 agosto 1985, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati	5
	Regolamento (CEE) n. 2365/85 della Commissione, del 20 agosto 1985, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5	7
	Regolamento (CEE) n. 2366/85 della Commissione, del 20 agosto 1985, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 29 luglio al 4 agosto 1985	10
	Regolamento (CEE) n. 2367/85 della Commissione, del 20 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	12
	Regolamento (CEE) n. 2368/85 della Commissione, del 20 agosto 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	13

(segue)

Sommario (segue)	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
	Consiglio
	85/384/CEE:
	* Direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi
	85/385/CEE:
	* Decisione del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente l'istituzione del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura 26
	85/386/CEE:
	* Raccomandazione del Consiglio, del 10 giugno 1985, riguardante i titolari di un diploma nel settore dell'architettura rilasciato in un paese terzo 28

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2362/85 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1985 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e

ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2159/85 (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (7),

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 agosto 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2159/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 1. 8: 1985, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

^{(&#}x27;) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento sega-	
	lato	109,44
10.01 B II	Frumento duro	161,07 (1) (5)
10.02	Segala	112,65 (%)
10.03	Orzo	108,97
10.04	Avena	81,91
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco	
	ibrido destinato alla semina	92,42 (2) (3)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	54,58 (4)
10.07 C	Sorgo	111,59 (4)
10.07 D I	Triticale	(7)
10.07 D II	Altri cereali	0 (3)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento	
1	segalato	166,22
11.01 B	Farine di segala	170,02
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	262,74
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento	
	tenero	179,51

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- (7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2363/85 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particulare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85 (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (7),

per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 agosto 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/ 75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1985.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1. (3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62. (4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1. (5) GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.

GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 agosto 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Corrente 8	1° term.	2º term.	3º term.
comune		8	9	10	- 11
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	- 0	0	. 0
10.01 B II	Frumento duro	0	1,19	1,19	0
10.02	Segala	0	. 0	0	0
10.03	Orzo	0	1,19	1,19	2,39
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	4,47
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	. 0	0,71
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4º term.
doganale comune	_	8	9	10	11	12
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	Q	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	2,12	2,12	4,25	4,25
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	1,58	1,58	3,18	3,18
11.07 B	Malto torrefatto	0	1,84	1,84	3,70	3,70

REGOLAMENTO (CEE) N. 2364/85 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1985

che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (2),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particulare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2135/84 (%), in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che i tassi speciali attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1859/85 della Commissione $(^{7})$;

considerando che l'articolo 1 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1393/76 dispone che il tasso speciale per una moneta diversa da quelle che non superano, tra loro, il divario istantaneo massimo del 2,25 % sia riveduto quando, per un periodo di venti giorni lavorativi, il relativo tasso di conversione differisce, in media, del 10 % o più dal tasso speciale fissato in precedenza per la moneta in questione; che tale condizione è stata assolta per quanto riguarda la dracma greca; che, tenuto conto dell'applicazione di dette disposizioni, la modificazione del tasso speciale per la dracma greca è necessaria;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo

dei margini di fluttuazione delle monete di taluni stati membri (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (°), in particulare dell'articolo 2 ter, ai tassi centrali ed ai tassi di mercato si applica, a partire dalla campagna 1984/1985, un fattore correttivo; che, a seguito del riallineamento dei tassi centrali nell'ambito del sistema monetario, con decorrenza dal 22 luglio 1985, questo fattore di correzione è stato fissato a 1,035239 dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2055/85 della Commissione (10),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è:

- a) per il franco belga e il franco lussemburghese: 1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0215462
- b) per la corona danese: 1 corona danese = 0,118836 ECU;
- c) per il marco tedesco: 1 marco tedesco = 0,431540 ECU;
- d) per il franco francese: 1 franco francese = 0,140728 ECU;
- e) per la sterlina inglese: 1 sterlina inglese = 1,67247 ECU;
- f) per la sterlina irlandese: 1 sterlina irlandese = 1,33314 ECU;
- g) per la lira italiana: 100 lire italiane = 0.0696116 ECU;
- h) per il fiorino olandese: 1 fiorino olandese = 0,383002 ECU;
- i) per la dracma greca: 100 dracme greche = 0.919783 ECU.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1859/85 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1. (3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62. (4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 212.

⁽⁷⁾ GU n. L 174 del 4. 7. 1985, pag. 34.

⁽⁸⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

^(°) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1. (10) GU n. L 193 del 25. 7. 1985, pag. 33.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1985.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2365/85 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1985

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/ 84 (²),

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 29 luglio 1985;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto stato membro nella settimana che inizia il 29 luglio 1985, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/ 80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 29 luglio 1985, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 29 luglio 1985, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 22. (3) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia il 29 luglio 1985

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	65,786 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (¹)
(¹) Entro i limiti di peso stabiliti nel Regno Un	ito.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 29 luglio 1985

(ECU/100 kg) Numero Importi da della tariffa Designazione delle merci doganale riscuotere comune Peso vivo 01.04 B Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura 30,919 Peso netto 02.01 A IV a) Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate: 1. Carcasse o mezzene 65,786 46,050 2. Busto o mezzo busto 3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza 72,365 4. Coscia intera o mezza coscia 85,522 5. altre: 85,522 aa) Pezzi non disossati 119,731 bb) Pezzi disossati 02.01 A IV b) Carni delle specie ovina e caprina, congelate: 49,340 1. Carcasse o mezzene 2. Busto o mezzo busto 34,538 3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza 54,274 4. Coscia intera o mezza coscia 64,142 5. altre : aa) Pezzi non disossati 64,142 bb) Pezzi disossati 89,799 02.06 C II a) Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate: 1. non disossate 85,522 2. disossate 119,731 ex 16.02 B III b) 2) aa) 11 Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte: 85,522 — non disossate disossate 119,731

REGOLAMENTO (CEE) N. 2366/85 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1985

che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 29 luglio al 4 agosto 1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1311/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito (¹), in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1311/85 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2187/85 della Commissione, del 31 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello (²), gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indicati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 29 luglio al 4 agosto 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1311/85, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2187/85 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 29 luglio al 4 agosto 1985, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 29 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 20. (2) GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 76.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 29 luglio al 4 agosto 1985

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
1	2	3
ex 02.01 A II a) e ex 02.01 A II b)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate: 1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. Quarti anteriori e busti 3. Quarti posteriori e selle 4. altre: aa) Pezzi non disossati	26,26474 21,01179 31,51769 21,01179
`	bb) Pezzi disossati	35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate	21,01179 29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti: aa) non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte: 11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso 22. altri	29,94180 21,01179

REGOLAMENTO (CEE) N. 2367/85 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1985

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 (²), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2361/85 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	47,11 43,19 (¹)

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.

^(*) GU n. L 222 del 20. 8. 1985, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2368/85 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1985

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (²), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (6), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2127/85 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2338/85 (8); considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 (9), ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 (10) per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (11) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (12),

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 agosto 1985;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 (13), conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2127/85 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1985.

```
(¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(²) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(³) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(⁴) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.
(⁵) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(⁶) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(′) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 38.
(˚) GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 40.
(°) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.
(¹°) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.
```

⁽¹¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 agosto 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

	Prelie	vi
Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1.01 D (²)	153,03	146,99
1.02 A IV (²)	153,03	146,99
1.02 B I a) 2 aa)	86,31	83,29
1.02 B I a) 2 vb) (²)	_ 150,01	146,99
1.02 B I b) 2 (²)	150,01	146,99
1.02 C IV (²)	133,68	130,66
1.02 D IV (²)	86,31	83,29
1.02 E I a) 2 (²)	86,31	83,29
1.02 E I b) 2 (²)	169,36	163,32
1.02 F IV (²)	153,03	146,99

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

[—] un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),

[—] un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1985

concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi

(85/384/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57 e 66,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in applicazione del trattato, dopo la fine del periodo transitorio, è vietato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alle attività del settore dell'architettura, nonché l'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali;

considerando che appare tuttavia opportuno prevedere talune disposizioni intese ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi per le attività del settore dell'architettura; considerando che, in applicazione del trattato, gli stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto, tale da falsare le condizioni di stabilimento;

considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, del trattato prevede che vengano adottate direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli;

considerando che la creazione architettonica, la qualità edilizia, il loro inserimento armonico nell'ambiente circostante e il rispetto del paesaggio e dell'assetto urbano nonché del patrimonio collettivo e privato rivestono un interesse pubblico; che, il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli deve basarsi pertanto su criteri qualitativi e quantitativi che assicurino nei titolari dei diplomi, certificati ed altri titoli riconosciuti la capacità di capire e tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle collettività in materia di organizzazione dello spazio, di concezione, di organizzazione e di realizzazione delle opere edilizie, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio di protezione degli equilibri naturali;

considerando che i sistemi di formazione dei professionisti che esercitano nel settore dell'architettura sono attualmente molto diversificati; che è pertanto opportuno prevedere una convergenza delle formazioni che portano all'esercizio di tali attività con il titolo professionale di architetto;

⁽¹⁾ GU n. 239 del 4. 10. 1967, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 72 del 19. 7. 1968, pag. 3. (3) GU n. C 24 del 22. 3. 1968, pag. 3.

considerando che in taluni stati membri la legge subordina l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio al possesso di un diploma di architettura; che in altri stati membri dove tale requisito non è richiesto, il diritto all'uso del titolo professionale di architetto è tuttavia disciplinato dalla legge; che infine in altri stati membri in cui non si verifica né il primo né il secondo caso si stanno predisponendo disposizioni legislative e regolamentari sull'accesso alle suddette attività e sul loro esercizio nell'ambito del titolo professionale di architetto; che quindi non sono state ancora definite le condizioni che negli stati membri consentono l'accesso e l'esercizio delle suddette attività; che un reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli presuppone che gli stessi permettano l'accesso e l'esercizio delle dette attività nello stato membro che li ha rilasciati; che pertanto il riconoscimento di determinati attestati in virtù della presente direttiva rimane in vigore solo in quei casi in cui i loro titolari, in virtù delle norme ancora da adottare nello stato membro del rilascio, avranno accesso alle attività designate con il titolo professionale di architetto;

considerando che l'accesso al titolo professionale di architetto è subordinato in alcuni stati membri al compimento, oltre al possesso del diploma, certificato o altro titolo, di un tirocinio professionale; che poiché tra gli stati membri non esiste ancora alcuna convergenza su questo piano, è opportuno, per far fronte a eventuali difficoltà, riconoscere, come condizione sufficiente, un'esperienza pratica adeguata, di uguale durata, acquisita in un altro stato membro;

considerando che il riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, alle « attività del settore dell'architettura esercitate abitualmente con il titolo professionale di architetto », giustificato dalla situazione esistente in alcuni stati membri, si propone unicamente di indicare il campo di applicazione della presente direttiva, senza pretendere di stabilire una definizione giuridica delle attività del settore dell'architettura;

considerando che nella maggior parte degli stati membri le attività pertinenti all'architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone che hanno la denominazione di architetti, accompagnata o meno da altre denominazioni, senza però che tali persone detengano il monopolio nell'esercizio di tali attività, salvo disposizioni legislative contrarie; che le summenzionate attività, o talune di esse, possono altresì essere esercitate da altri professionisti e, in parti-

colare, da ingegneri che abbiano ricevuto una formazione specifica nel settore delle costruzioni o dell'arte edilizia;

considerando che il reciproco riconoscimento dei titoli faciliterà l'accesso alle attività in questione, nonché l'esercizio delle stesse;

considerando che in taluni stati membri disposizioni legislative autorizzano, a titolo eccezionale e in deroga alle condizioni di formazione abitualmente richieste per l'accesso al titolo professionale legale di architetto, la concessione di tale titolo a determinate persone dell'arte, del resto assai poco numerose, l'opera delle quali abbia posto in evidenza un talento eccezionale nel settore dell'architettura; che è opportuno definire nella presente direttiva il caso di tali architetti, tanto più che di frequente essi godono di fama internazionale;

considerando che il riconoscimento di molti dei diplomi, certificati ed altri titoli esistenti menzionati agli articoli 10, 11 e 12 mira a consentire ai titolari di tali titoli di stabilirsi o di effettuare prestazioni di servizi in altri stati membri, con effetto immediato; che la subitanea introduzione di questa disposizione nel Granducato del Lussemburgo, tenuto conto dell'esiguità del territorio dello stesso, potrebbe provocare distorsioni di concorrenza e potrebbe disorganizzare l'esercizio della professione; che pare pertanto giustificato concedere a detto stato membro un ulteriore termine di adattamento;

considerando che per quanto concerne l'uso del titolo di formazione è opportuno autorizzarlo soltanto nelle lingue dello stato membro di origine o di provenienza, in quanto una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli non comporta necessarimanete un'equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi;

considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali, gli stati membri possono prescrivere che i beneficiari che soddisfino le condizioni di formazione da essa previste, presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato membro d'origine o di provenienza, il quale attesti che i titoli corrispondono a quelli previsti dalla presente direttiva;

considerando che, in caso di stabilimento, possono applicarsi, in quanto norme relative all'accesso ad un'attività, le disposizioni nazionali in materia d'onorabilità e di moralità; che, in tali circostanze, occorre

anche distinguere i casi in cui gli interessati non abbiano esercitato attività nel settore dell'architettura e quelli in cui abbiano già esercitato tali attività in un altro stato membro;

considerando che in caso di prestazione di servizi, l'esigenza dell'iscrizione o dell'appartenenza ad associazioni od a organismi professionali, connessa al carattere stabile e permanente dell'attività esercitata nello stato membro ospite, costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore, dato il carattere temporaneo della sua attività; che è quindi opportuno non richiedere tale iscrizione o appartenenza; che, in tal caso, è tuttavia necessario assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle suddette associazioni o organismi professionali; che, a tal uopo, con riserva dell'applicazione dell'articolo 62 del trattato, è necessario prevedere la possibilità di imporre al beneficiario l'obbligo di notificare la prestazione di servizi all'autorità competente dello stato membro ospite;

considerando che, per quanto riguarda le attività salariate del settore dell'architettura, il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), non contiene, per le professioni regolamentate, disposizioni specifiche in materia di moralità e di onorabilità, di disciplina professionale e di possesso di un titolo; che secondo gli stati membri le regolamentazioni in questione sono o possono essere applicabili tanto ai lavoratori dipendenti quanto agli indipendenti; che in vari stati membri le attività del settore dell'architettura sono subordinate al possesso di un diploma, certificato o altro titolo; che queste attività sono esercitate sia da indipendenti che da dipendenti o, alternativamente, da una medesima persona nel corso della sua carriera professionale in qualità di dipendente e di indipendente; che per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità è necessario estendere l'applicazione della presente direttiva ai lavoratori dipendenti che esercitino nel settore dell'architettura;

considerando che la presente direttiva introduce un riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli che consentono l'accesso alle attività professionali, senza prevedere un simultaneo coordinamento delle disposizioni nazionali sulla formazione; che, inoltre, il numero dei professionisti interessati varia notevolmente da uno stato membro all'altro; che in tali condizioni la Commissione deve controllare con particolare attenzione l'applicazione della direttiva durante i primi anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

- 1. La presente direttiva si applica alle attività del settore dell'architettura.
- 2. Ai sensi della presente direttiva, per attività del settore dell'architettura si intendono quelle esercitate abitualmente col titolo professionale di architetto.

CAPITOLO II

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI CHE DANNO ACCESSO ALLE ATTIVITÀ DEL SETTORE DELL'ARCHITETTURA CON IL TITOLO PROFES-SIONALE DI ARCHITETTO

Articolo 2

Ogni stato membro riconosce i diplomi, certificati e altri titoli conseguiti durante un ciclo di formazione rispondente ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, e rilasciati ai cittadini degli stati membri dagli altri stati membri e attribuisce loro, sul proprio territorio, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 ed il loro esercizio con il titolo professionale di architetto, alle condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli che rilascia.

Articolo 3

La formazione che porta al conseguimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 2 è acquisita mediante corsi di studi di livello universitario, riguardanti principalmente l'architettura. Tali studi devono essere equilibratamente ripartiti tra gli aspetti teorici e pratici della formazione di architetto ed assicurare il raggiungimento:

- 1. della capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
- 2. di una adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti;
- 3. di una conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;
- 4. di un'adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

- 5. della capacità di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra creazioni architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;
- 6. della capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;
- 7. di una conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;
- 8. della conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;
- 9. di una conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;
- 10. di una capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;
- 11. di una conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione.

Articolo 4

- 1. La formazione di cui all'articolo 2 deve soddisfare contemporaneamente le prescrizioni dell'articolo 3, nonché i requisiti seguenti:
- a) la durata totale della formazione deve comprendere almeno 4 anni di studi a tempo pieno presso una università o un istituto di istruzione analogo a almeno 6 anni di studi presso un'università o un istituto analogo, dei quali almeno 3 anni di studi a tempo pieno;
- b) la formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario.

In deroga al primo comma, è parimenti riconosciuta come soddisfacente ai sensi dell'articolo 2 la formazione delle « Fachhochschulen » nella Repubblica federale di Germania, la quale sia impartita in 3 anni, esista al momento della notifica della presente direttiva, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 3 e dia accesso alle attività di cui all'articolo 1 in questo stato membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica federale di Germania di 4 anni, comprovato da un certificato rila-

sciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva. L'ordine professionale deve accertarsi in via preliminare che i lavori eseguiti dall'architetto interessato nel settore dell'architettura costituiscano applicazioni probanti dell'insieme di cognizioni di cui all'articolo 3. Il certificato è rilasciato secondo la stessa procedura che si applica all'iscrizione all'ordine professionale.

In base all'esperienza acquisita e tenuto conto dell'evoluzione delle formazioni nel settore dell'architettura, la Commissione presenta al Consiglio, 8 anni dalla scadenza del termine previsto all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, una relazione sull'applicazione della presente deroga e le proposte adeguate in merito alle quali il Consiglio delibera secondo le procedure fissate dal trattato entro un termine di sei mesi.

2. Nell'ambito della promozione sociale o degli studi universitari a tempo ridotto, è altresì riconosciuta come soddisfacente ai sensi dell'articolo 2 una formazione che corrisponda ai requisiti di cui all'articolo 3 e sia sancita da un esame di architettura superato con successo da persone che lavorano da sette o più anni nel settore dell'architettura sotto la sorveglianza di un architetto o di uno studio di architetti. Detto esame deve essere di livello universitario ed equivalere all'esame finale di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 5

- 1. Sono considerati rispondenti ai requisiti per esercitare le attività di cui all'articolo 1 con il titolo professionale di architetto i cittadini di uno stato membro autorizzati a servirsi di tale titolo in applicazione di una disposizione legislativa che conferisce all'autorità competente di uno stato membro la facoltà di attribuire questo titolo ai cittadini degli stati membri che si siano particolarmente distinti per le qualità delle loro realizzazioni nel campo dell'architettura.
- 2. La qualità di architetto degli interessati di cui al paragrafo 1 è attestata da un certificato rilasciato dallo stato membro d'origine o di provenienza dei beneficiari.

Articolo 6

Alle condizioni previste all'articolo 2 sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanzionano la rispettiva equivalenza dei titoli di formazione rilasciati dopo l'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con i titoli elencati nel predetto articolo.

Articolo 7

1. Ogni stato membro comunica al più presto, contemporaneamente agli altri stati membra ed alla Commissione, l'elenco dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione rilasciati sul suo territorio che rispondono ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, nonché l'elenco degli istituti o autorità che rilasciano tali titoli.

La prima comunicazione ha luogo entro dodici mesi dalla notifica della presente direttiva.

Analogamente, ogni stato membro comunica i cambiamenti intervenuti relativamente ai diplomi, ai certificati e agli altri titoli di formazione rilasciati sul suo territorio, con particolare riguardo a quelli che non rispondono più ai requisiti degli articoli 3 e 4.

2. Gli elenchi e i relativi aggiornamenti vengono pubblicati dalla Commissione, a titolo informativo, sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della loro comunicazione. Tuttavia, la pubblicazione di un diploma, certificato o altro titolo è differita nei casi previsti dall'articolo 8. Elenchi consolidati sono pubblicati periodicamente dalla Commissione.

Articolo 8

Qualora uno stato membro o la Commissione dubiti della conformità di un diploma, certificato o altro titolo ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, la Commissione investe del caso il comitato consultivo per la formazione nel settore dell'architettura entro tre mesi dalla data della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1. Il suddetto comitato esprime un parere entro tre mesi.

Entro i tre mesi successivi al parere o alla scadenza del periodo previsto per l'emissione del medesimo, il diploma, certificato o altro titolo in questione viene pubblicato, salvo nei due casi seguenti:

- se lo stato membro che lo rilascia modifica la comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1
- se uno stato membro o la Commissione si avvalgono degli articoli 169 o 170 del trattato per adire la Corte di giustizia delle Comunità.

Articolo 9

- 1. Uno stato membro o la Commissione possono ricorrere al comitato consultivo ogniqualvolta dubitino che un diploma, certificato o altro titolo menzionato in uno degli elenchi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee risponda ai requisiti degli articoli 3 e 4. Il comitato emette il proprio parere entro tre mesi.
- 2. La Commissione ritira un diploma da uno degli elenchi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle

Comunità europee con il consenso dello stato membro interessato o in seguito ad una decisione della Corte di giustizia.

CAPITOLO III

DIPLOMI, CERTIFICATI E ALTRI TITOLI CHE CONSENTONO DI ACCEDERE ALLE ATTIVITÀ DEL SETTORE DELL'ARCHITETTURA IN VIRTÙ DI DIRITTI ACQUISITI O DI DISPOSIZIONI NAZIONALI VIGENTI

Articolo 10

Ogni stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli, di cui all'articolo 11, rilasciati dagli altri stati membri ai cittadini degli stati membri, che siano già in possesso di tali qualifiche alla data della notifica della presente direttiva o che abbiano iniziato la loro formazione, sanzionata da tali diplomi, certificati e altri titoli, al massimo durante il terzo anno accademico successivo a tale notifica, anche se non rispondono ai requisiti minimi dei titoli di cui al capitolo II, e attribuisce loro, sul proprio territorio, per quanto concerne l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 ed il loro esercizio, alle condizioni di cui all'articolo 23, lo stesso effetto di diplomi, certificati ed altri titoli nel campo dell'architettura da esso rilasciati.

Articolo 11

I diplomi, certificati e altri titoli di cui all'articolo 10 sono:

- a) in Germania
 - i diplomi rilasciati dalle scuole superiori di Belle Arti (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK));
 - i diplomi rilasciati dalle Technische Hochschulen, sezione Architettura (Architektur/ Hochbau), dalle università tecniche, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università, sezione Architettura (Architektur/ Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati nelle Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur Hochbau) (Dipl.-Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a tali diplomi);
 - i diplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), e, qualora tali istituti siano stati raggruppati in Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), accompagnati, quando la durata degli studi è inferiore a quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal crrtificato attestante un periodo di esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di Germania, rilasciato dall'ordine professionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma (Ingenieur grad. e altre eventuali future denominazioni di tali diplomi);

— i certificati (Prüfungszeugnisse) rilasciati prima del 1º gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione Architettura, e dalle Werkkunstschulen, sezione Architettura, accompagnati da un attestato delle autorità competenti comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli conformemente all'articolo 13;

b) in Belgio

- i diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di architettura o dagli istituti superiori di . architettura architecte architect);
- i diplomi rlasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect);
- i diplomi rilasciati dalle accademie reali di Belle
 Arti (architecte architect);
- i diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte architect);
- i diplomi universitari di ingegnere civile, accompagnati da un certificato di tirocinio rilasciato dall'ordine degli architetti e conferente il diritto di usare il titolo professionale di architetto (architecte — architect);
- i diplomi d'architetto rilasciati dalla commissione esaminatrice centrale o statale di architettura (architecte architect);
- i diplomi di ingegnere civile-architetto e di ingegnere-architetto rilasciati dalle facoltà di scienze applicate delle università e dal politecnico di Mons (ingénieur-architecte, ingenieurarchitect);

c) in Danimarca

- i diplomi rilasciati dalle scuole nazionali di architettura di Copenaghen e di Århus (arkitekt);
- il certificato di gradimento rilasciato dalla commissione degli architetti ai sensi della legge 202 del 28 maggio 1975 (registeret arkitekt);
- i diplomi rilasciati dalle scuole superiori di costruzione edile (bygningskonstruktør) accompagnati da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, ai sensi dell'articolo 13;

d) in Francia

 i diplomi di « architecte diplômé par le gouvernement » rilasciati fino al 1959 dal ministero della Pubblica Istruzione e dopo tale data dal

- ministero degli Affari culturali (architecte DPLG);
- i diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA);
- i diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e delle Industrie di Strasburgo (ex scuola nazionale di Ingegneria di Strasburgo), sezione Architettura (architetto ENSAIS);

e) in Grecia

- i diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;
- i diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;
- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;
- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;
- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Thrakis, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;
- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Patron, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;

f) in Irlanda

- la laurea di « Bachelor of Architecture » rilasciata dalla « National University » d'Irlanda (B. arch., NUI) a laureati in architettura dell' « University College » di Dublino;
- il diploma di livello universitario in architettura rilasciato dal « College of Technology », Bolton Street, Dublino (dipl. arch.);

- il certificato di membro associato del « Royal Institute of Architects » d'Irlanda (ARIAI);
- il certificato di membro del « Royal Institute of Architects » d'Irlanda (MRIAI);

g) In Italia

- i diplomi di « laurea in architecttura » rilasciati dalle università, dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che abilita all'esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto);
- i diplomi di « laurea in ingegneria » nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. ing. architetto o dott. ing. in ingegneria civile);

h) nei Paesi Bassi

- l'attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni « Architettura » delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkundig ingenieur);
- i diplomi delle accademie di architettura riconosciute dallo stato (architect);
- i diplomi rilasciati fino al 1971 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO);
- i diplomi rilasciati fino al 1970 dagli ex istituti d'insegnamento superiore d'architettura (Voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO);
- l'attestato comprovante l'esito positivo nella prova d'esame organizzata dal consiglio degli architetti del « Bond van Nederlandse Architecten » (ordine degli architetti olandese, BNA) (architect);
- il diploma della « Stichting Instituut voor Architectuur » (Fondazione « Istituto di architettura ») (IVA) conseguito al termine di un corso organizzato da tale fondazione per un periodo minimo di quattro anni (architect), accompagnato da un attestato delle competenti autorità comprovante

- che l'interessato ha superato un esame per titoli conformemente all'articolo 13;
- un attestato delle competenti autorità comprovante che, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, l'interessato è stato ammesso all'esame di « kandidaat in de bouwkunde » organizzato dalla scuola tecnica superiore di Delft o di Eindhoven e che, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect);
- un attestato delle competenti autorità rilasciato unicamente alle persone che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, comprovante che l'interessato, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect);

Gli attestati a cui è fatto riferimento nel settimo e ottavo trattino non dovranno più essere riconosciuti a partire dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari per l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio nell'ambito del titolo professionale di architetto nei Paesi Bassi, sempre che tali attestati, in virtù delle suddette disposizioni, non diano già l'accesso a tali attività nell'ambito del titolo professionale di cui sopra;

i) nel Regno Unito

- i titoli conseguiti in seguito ad esami superati presso
 - il « Royal Institute of British Architects »
 - le facoltà di architettura di:

università

politecnici

colleges

accademie (colleges privati)

istituti di teconologia e di belle arti,

che erano o sono riconosciuti al momento dell'adozione della presente direttiva dall'« Architects Registration Council » del Regno Unito, ai fini dell'iscrizione all'albo (Architect);

— un certificato che attesti che il titolare aveva acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 6(1) a, 6(1) b, ovvero 6(1) d dell'Architects Registration Act del 1931 (Architect); — un certificato che attesti che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 2 dell'Architects Registration Act del 1938 (Architect).

Articolo 12

Fatto salvo l'articolo 10, ogni stato membro riconosce, attribuendo loro, sul proprio territorio, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 e il loro esercizio con il titolo professionale di architetto lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli di architetto da esso rilasciati:

- gli attestati rilasciati ai cittadini degli stati membri dagli altri stati membri che al momento della notifica della presente direttiva hanno una regolamentazione dell'accesso e dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 con il titolo professionale di architetto, e che certificano che il titolare ha ricevuto l'autorizzazione di usare il titolo di architetto prima dell'applicazione della presente direttiva e si è dedicato effettivamente nel quadro di tale regolamentazione alle attività in questione durante almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 anni che precedono il rilascio degli attestati;
- gli attestati rilasciati a cittadini degli stati membri dagli altri stati membri che, tra il momento della notifica e quello dell'applicazione della presente direttiva, introducono una regolamentazione dell'accesso e dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 con il titolo professionale di architetto, e che certificano che il titolare ha ricevuto l'autorizzazione di usare il titolo di architetto al momento dell'applicazione della presente direttiva e si è dedicato effettivamente, nel quadro di tale regolamentazione, alle attività in questione durante almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 anni che precedono il rilascio degli attestati.

Articolo 13

L'esame per titoli di cui all'articolo 11, lettera a), quarto trattino, all'articolo 11, lettera c), terzo trattino, e all'articolo 11, lettera h), sesto trattino, comprende la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo delle attività di cui all'articolo 1 di almeno sei anni.

Articolo 14

Alle condizioni previste all'articolo 11 sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanzionano la rispettiva equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall'8 maggio 1945, dalle autorità compe-

tenti della Repubblica democratica tedesca con i titoli elencati nel predetto articolo.

Articolo 15

Fatto salvo l'articolo 5, il Granducato del Lussemburgo è autorizzato a sospendere l'applicazione degli articoli 10, 11 e 12 per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli, non universitari, al fine di evitare distorsioni di concorrenza, per un periodo transitorio di quattro anni e mezzo a decorrere dalla data di notifica della presente direttiva.

CAPITOLO IV

USO DEL TITOLO DI FORMAZIONE

Articolo 16

- 1. Fatto salvo l'articolo 23, gli stati membri ospiti fanno sì che ai cittadini degli stati membri che soddisfino le condizioni di cui ai capitoli II o III, sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo, ed eventualmente della relativa abbreviazione, dello stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale stato. Gli stati membri ospiti possono prescrivere che il titolo sia seguito dal nome e dal luogo dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato.
- 2. Quando il titolo di formazione dello stato membro di origine o di provenienza può essere confuso nello stato membro ospite con un titolo che richieda in detto stato una formazione complementare che il beneficiario non ha compiuto, lo stato membro ospite può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione dello stato membro d'origine o di provenienza in una formula adeguata indicata dallo stato ospite.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI DESTINATE AD AGEVOLARE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DEL DIRITTO DI STABI-LIMENTO E DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

A. Disposizioni particolari relative al diritto di stabilimento

Articolo 17

1. Lo stato membro ospite, che, per il primo accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, richieda ai propri cittadini un attestato di moralità o di onorabilità, accetta, come prova sufficiente nei riguardi dei cittadini degli altri stati membri, un certificato rilasciato da un'autorità competente dello stato membro d'origine o di provenienza che dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività di cui trattasi.

- 2. Qualora lo stato membro d'origine o di provenienze non richieda un attestato di moralità o di onorabilità per il primo accesso all'attività di cui trattasi, lo stato membro ospite può esigere dai cittadini dello stato membro d'origine o di provenienza un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato da un'autorità competente dello stato membro d'origine o di provenienza.
- 3. Quando il documento di cui al paragrafo 2 non viene rilasciato dallo stato membro di origine o di provenienza, esso potrà essere sostituito da una dichiarazione giurata ovvero, negli stati in cui non esiste un tale giuramento, da una dichiarazione solenne prestata dall'interessato dinnanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o, se del caso, davanti a un notaio o un organismo professionale qualificato dello stato membro di originie o di provenienza, il quale rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne.
- 4. Qualora lo stato membro ospite sia a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto stato fuori dal suo territorio, o d'informazioni inesatte contenute nella dichiarazione di cui al paragrafo 3, le quali potrebbero avere conseguenze sull'accesso all'attività di cui trattasi nel suo territorio, può informarne lo stato membro d'origine o di provenienza.

Lo stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti nella misura in cui essi possono avere in tale stato membro conseguenze sull'accesso all'attività in questione. Le autorità di questo stato decidono esse stesse la natura e la ampiezza delle investigazioni da effettuarsi e comunicano allo stato membro ospite quali conseguenze esse ne traggono per quanto riguarda i certificati o i documenti da esse rilasciati.

5. Gli stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.

Articolo 18

1. Quando in uno stato membro ospite vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sull'osservanza della moralità o dell'onorabilità, inclusi i provvedimenti disciplinari per grave mancanza professionale o condanna per delitti penali, e relative all'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 1, lo stato membro d'origine o di provenienza trasmette allo stato membro ospite le informazioni necessarie relative alle misure o sanzioni di carattere professionale o amministrativo prese a carico dell'interessato, nonché alle sanzioni penali riguardanti l'esercizio della professione nello stato membro d'origine o di provenienza.

2. Qualora lo stato membro ospite sia a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti — precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto stato — fuori dal suo territorio, le quali potrebbero avere conseguenze sull'esercizio dell'attività di cui trattasi, può informarne lo stato membro d'origine o di provenienza.

Lo stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti nella misura in cui essi possono avere in tale stato membro conseguenze sull'esercizio dell'attività in questione. Le autorità di questo stato decidono esse stesse la natura e l'ampiezza delle investigazioni da effettuarsi e comunicano allo stato membro ospite quali conseguenze esse ne traggono per quanto riguarda le informazioni da esse trasmesse ai sensi del paragrafo 1.

3. Gli stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni da essi trasmesse ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 19

Al momento della loro presentazione, i documenti di cui agli articoli 17 e 18 non possono essere di data anteriore ai tre mesi.

Articolo 20

- 1. La procedura d'ammissione del beneficiario all'accesso ad una attività di cui all'articolo 1, conformemente agli articoli 17 e 18, deve essere conclusa al più presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell'interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare necessarie in seguito ad eventuale ricorso introdotto alla fine della procedura stessa.
- 2. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 2, la domanda di riesame sospende il termine di cui al paragrafo 1.

Lo stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro un termine di tre mesi.

Appena ricevuta la risposta o alla scadenza di detto termine, lo stato membro ospite prosegue la procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 21

Quando uno stato membro ospite esige dai propri cittadini la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 per il suo esercizio, e qualora la fermula di detto giuramento e di detta dichiarazione non possa essere usata dai cittadini degli altri stati membri, lo stato membro ospite provvede affinché possa essere presentata agli interessati una formula appropriata ed equivalente.

B. Disposizioni particolari relative alla prestazione di servizi

Articolo 22

1. Quando uno stato membro esige dai propri cittadini, per l'accesso o l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, un'autorizzazione o l'iscrizione o l'appartenenza ad una associazione o ad un organismo professionale, detto stato membro, in caso di prestazione di servizi, esonera i cittadini degli altri stati membri da tale obbligo.

Il beneficiario esercita la prestazione di servizi con gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dello stato membro ospite; in particolare egli è soggetto alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo applicabili in detto Stato membro.

A tale scopo e a complemento della dichiarazione relativa alla prestazione di servizi di cui al paragrafo 2, gli stati membri possono prevedere, al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni disciplinari vigenti nel loro territorio, un'iscrizione temporanea con effetto automatico o un'adesione pro forma ad una associazione o ad un organismo professionale o un'iscrizione in un registro, a condizione che tale iscrizione non ritardi e non complichi in alcun modo la prestazione dei servizi e non comporti alcuna spesa supplementare per il prestatore dei servizi.

Qualora lo stato membro ospite prenda un provvedimento in applicazione del secondo comma o sia a conoscenza di fatti contrari a tali norme, ne informa immediatamente lo stato membro in cui il beneficiario è stabilito.

- 2. Lo stato membro ospite può prescrivere che il beneficiario faccia alle autorità competenti una dichiarazione preliminare relativa alla propria prestazione di servizi, qualora l'esecuzione di tale prestazione comporti la realizzazione di un progetto nel suo territorio.
- 3. In applicazione dei paragrafi 1 e 2, lo stato membro ospite può esigere dal beneficiario uno o più documenti contenenti le seguenti indicazioni:
- la dichiarazione di cui al paragrafo 2;
- un attestato che certifichi che il beneficiario esercita legalmente le attività in questione nello stato membro in cui egli è stabilito;
- un attestato comprovante che il beneficiario è in possesso del o dei diplomi, certificati o altri titoli richiesti per la prestazione di servizi di cui trattasi, rispondenti ai requisiti di cui al capitolo II o elencati nel capitolo III della presente direttiva;
- se necessario, il certificato di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

- 4. Il documento o i documenti previsti al paragrafo 3 non possono recare, alla loro presentazione, una data anteriore di oltre dodici mesi.
- 5. Quando uno stato membro priva in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, uno dei suoi cittadini o un cittadino di un altro stato membro stabilito sul suo territorio della facoltà di esercitare una delle attività di cui all'articolo 1, detto stato membro provvede, se necessario, al ritiro temporaneo o definitivo dell'attestato di cui al paragrafo 3, secondo trattino.
- C. Disposizioni comuni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi

Articolo 23

- 1. Quando in uno stato membro ospite l'uso del titolo di architetto, concernente una delle attività di cui all'articolo 1, è disciplinato per legge, i cittadini degli altri stati membri che soddisfano le condizioni previste dal capitolo II o i cui diplomi, certificati e altri titoli di cui all'articolo 11 sono stati riconosciuti a norma dell'articolo 10, si valgono del titolo professionale dello stato membro ospite e si servono della sua abbreviazione, eventualmente dopo aver soddisfatto i requisiti di tirocinio richiesti in tale stato.
- 2. Se in uno stato membro l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 o il loro esercizio con il titolo di architetto è subordinato, oltre alla soddisfazione delle esigenze di cui al capitolo II o al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 11, al compimento di un tirocinio professionale per un certo periodo, lo stato membro interessato riconosce come prova sufficiente un certificato dello stato membro d'origine o di provenienza attestante che un'esperienza pratica adeguata è stata acquisita nello stato membro d'origine o di provenienza per una durata corrispondente. Il certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma è riconosciuto come prova sufficiente ai sensi del presente paragrafo.

Articolo 24

1. Quando lo stato membro ospite richiede ai propri cittadini, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 o per il suo esercizio, la prova che essi non sono stati precedentemente dichiarati falliti, e quando le informazioni rilasciate, conformemente agli articoli 17 e 18 non forniscono tale prova, detto stato accetta dai beneficiari una dichiarazione giurata o, negli stati in cui non esiste un tale giuramento, una dichiarazione solenne rilasciata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato dello stato di origine o di provenienza, il quale rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne.

Quando nello stato membro ospite debba essere provata la capacità finanziaria, tale stato membro accetta gli attestati rilasciati dalle banche degli altri stati membri come equipollenti agli attestati rilasciati nel proprio territorio.

2. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui al paragrafo 1 non possono essere di data anteriore ai tre mesi precedenti.

Articolo 25

- 1. Quando uno stato membro ospite esige dai propri cittadini, per l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1 o per il suo esercizio, la prova che essi sono coperti da una assicurazione contro le conseguenze pecuniarie della loro responsabilità professionale, questo stato membro accetta gli attestati rilasciati dagli istituiti di assicurazione degli altri stati membri come equipollenti agli attestati rilasciati nel proprio territorio. Tali attestati dovranno precisare che l'assicuratore si è conformato alle prescrizioni legali e regolamentari in vigore nello stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della copertura assicurativa.
- 2. Al momento della sua presentazione l'attestato di cui al paragrafo 1 non può essere di data anteriore ai tre mesi precedenti.

Articolo 26

1. Gli stati membri prendono le misure necessarie affinché i beneficiari possano essere informati delle legislazioni e, eventualmente, della deontologia dello stato membro ospite.

A tal fine, essi possono creare servizi d'informazione presso i quali i beneficiari possano ottenere le informazioni necessarie. In caso di stabilimento, gli stati membri ospiti possono obbligare i beneficiari a prender contatto con tali servizi.

- 2. Gli stati membri possono creare i servizi di cui al paragrafo 1 presso le autorità e gli organismi competenti che essi designano entro il termine previsto all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma.
- 3. Se del caso, gli stati membri fanno in modo che i beneficiari acquisiscano, nel loro interesse e in quello dei loro clienti, le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della loro attività professionale nel paese ospite.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

In caso di dubbio fondato, lo stato membro ospite può esigere dalle autorità competenti di un altro stato

membro conferma dell'autenticità dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in detto stato membro e menzionati ai capitoli II e III.

Articolo 28

Gli stati membri designano, nel termine previsto all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, le autorità e gli organismi abilitati a rilasciare o a ricevere i diplomi, certificati e altri titoli nonché i documenti o le informazioni previsti nella presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri stati membri e la Commissione.

Articolo 29

La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, esercitano o eserciteranno in qualità di lavoratori dipendenti una delle attività di cui all'articolo 1.

Articolo 30

Entro tre anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, la Commissione procede ad un riesame della direttiva sulla base dell'esperienza acquisita e presenta al Consiglio, se necessario, proposte di modifica dopo aver sentito il parere del comitato consultivo. Il Consiglio esamina tali proposte entro un anno.

Articolo 31

1. Gli stati membri prendono i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla data della sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Gli stati membri dispongono tuttavia di tre anni dalla data di detta notifica per conformarsi all'articolo 22.

2. Gli stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 32

Gli stati membri sono destinatari della presente diret-

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FIORET

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1985

concernente l'istituzione del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura

(85/385/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione.

considerando che, nella risoluzione del 6 giugno 1974 riguardante il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli (1), il Consiglio si è pronunciato a favore dell'istituzione di comitati consultivi;

considerando che, nel contesto del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nel campo dell'architettura, è importante garantire un livello di formazione comparabilmente elevato;

considerando che, per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo è opportuno istituire un comitato consultivo incaricato di consigliare la Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso la Commissione il comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura, qui di seguito chiamato il « comitato ».

Articolo 2

- 1. Il comitato ha il compito di contribuire a garantire nella Comunità una formazione di livello comparabilmente elevato nel campo dell'architettura.
- 2. Esso adempie questa missione servendosi in particolare dei mezzi seguenti:
- scambio di informazioni complete sui metodi di formazione e sul contenuto, sul livello e sulla struttura dell'insegnamento teorico e pratico negli stati membri;
- scambi di opinioni e consultazioni allo scopo di sviluppare una concezione comune per quanto riguarda il livello che deve raggiungere la formazione nel campo dell'architettura e — eventualmente — la struttura ed il contenuto di questa formazione, compresi i criteri relativi all'esperienza pratica;

- presa in considerazione dell'adeguamento della formazione nel campo dell'architettura ai progressi della pedagogia ed ai nuovi problemi che l'evoluzione sociale, scientifica e tecnica nonché la protezione dell'ambiente creano agli architetti.
- 3. Il comitato esercita i compiti consultivi attribuitigli dalla direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (²).
- 4. Il comitato comunica alla Commissione e agli stati membri i suoi pareri e le sue raccomandazioni, formulando, se lo ritiene opportuno, suggerimenti quanto agli emendamenti da apportare agli articoli relativi alla formazione nel campo dell'architettura nella direttiva 85/384/CEE.
- 5. Il comitato consiglia inoltre la Commissione su qualsiasi altro argomento che quest'ultima può sottoporgli in relazione alla formazione nel campo dell'architettura.

Articolo 3

- 1. Il comitato è composto di tre esperti per ogni stato membro, ossia:
- un esperto che esercita la professione di architetto;
- un esperto delle facoltà di architettura delle università o degli istituti di livello equivalente nel settore dell'architettura;
- un esperto delle autorità competenti dello stato membro.
- 2. E previsto un supplente per ogni membro. Il supplente può partecipare alle riunioni del comitato.
- 3. I membri ed i supplenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono designati dagli Stati membri. I membri di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino e i loro supplenti vengono designati su proposta, o previa idonea consultazione, dei professionisti in attività e degli istituti di insegnamento universitario o di livello equivalente nel settore dell'architettura. I membri e i supplenti così designati sono nominati dal Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. C 98 del 28. 8. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 4

- 1. Il mandato dei membri del comitato ha una durata di tre anni. Al termine del triennio i membri del comitato restano in funzione sino a che non si sia provveduto a sostituirli o a rinnovare il loro mandato.
- 2. Il mandato di un membro termina prima della scadenza del periodo di tre anni in caso di dimissioni, di decesso o di sostituzione da parte di un altro membro nominato secondo la procedura dell'articolo 3. La nomina di un nuovo membro è effettuata per la restante durata del mandato.

Articolo 5

Il comitato elegge fra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti. Esso adotta il proprio regolamento interno. L'ordine del giorno delle riunioni viene stabilito dal presidente del comitato in collaborazione con la Commissione.

Articolo 6

Il comitato può istituire gruppi di lavoro ed invitare o ammettere osservatori o esperti perché l'assistano per quanto riguarda tutti gli aspetti particolari dei suoi lavori.

Articolo 7

La Commissione provvede al segretariato del comitato.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1985.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. FIORET

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1985

riguardante i titolari di un diploma nel settore dell'architettura rilasciato in un paese terzo

(85/386/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

approvando la direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (¹);

constatando che questa direttiva disciplina unicamente i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati ai cittadini degli stati membri dagli altri stati membri;

sollecito tuttavia di tener conto della situazione particolare dei cittadini degli stati membri che hanno proseguito i loro studi in un paese terzo e sono titolari di un diploma nel settore dell'architettura riconosciuto dalla legislazione di uno stato membro,

RACCOMANDA

ai governi degli stati membri di facilitare alle persone di cui trattasi l'accesso alle attività del settore dell'architettura ed il loro esercizio all'interno della Comunità riconoscendo nei loro territori detti diplomi.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1985.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. FIORET

⁽¹⁾ Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.